ISTITUZIONE DELL'AGRONOMO DI ZONA E RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 25

Gradualità dell'ampliamento dei ruoli tecnici

I posti che, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, risulteranno comunque disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle tabelle II e V saranno messi a concorso con l'osservanza delle seguenti limitazioni:

1) nel ruolo di cui alla tabella II: per non piu' di 150 posti in ciascuno dei primi tre anni;

2) nel ruolo di cui alla tabella V: per non piu' di 120 posti in ciascuno dei primi tre anni. Peraltro, il primo dei concorsi, che sara' indetto in ciascuno dei predetti ruoli dopo l'entrata in vigore della presente legge per il conferimento dei posti nelle qualifiche iniziali, verra' espletato tra il personale che trovasi ininterrotamente in servizio da almeno un quinquennio, e con rapporto stabile di impiego, presso gli enti e le sezioni di riforma fondiaria, il quale ne faccia domanda e sia provvisto del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego statale e non abbia, alla data predetta superato il 40° anno di eta', salve le elevazioni dei limiti secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Estremi	Legge 15 dicembre 1961, n. 1304
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-agronomo-di-zona-e-riordinamento-dei-ruoli-del/art-25-gradualita-dell-ampliamento-dei-ruoli-tecnici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it